

Norme & Tributi

Diritto dell'economia

Società trasferite all'estero, nuove regole in vigore

Operazioni straordinarie

Il Dlgs 88/2025 in vigore dall'8 luglio ha modificato le normative del 2023

Il procedimento prevede un certificato preliminare e uno definitivo

Pagina a cura di
Angelo Busani

Se una società italiana si vuole trasferire all'estero (o una società straniera si vuole trasferire in Italia) occorre far luogo al procedimento di trasformazione "transfrontaliera" (se l'operazione è intra-Ue) o di trasformazione "internazionale" (se l'operazione è extra-Ue), introdotto nel nostro ordinamento dal D lgs 19/2023, recentemente emendato dal Dlgs 88/2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 143 del 23 giugno 2025 e in vigore da domani, martedì 8 luglio) al fine di risolvere alcuni elementi di criticità rilevati nelle prime applicazioni pratiche della nuova normativa.

Trasferimento e trasformazione
In questa materia vi è anzitutto da effettuare una precisazione lessicale; nel gergo Ue, che l'Italia ha importato, il concetto di trasferimento di sede cross-border è espresso con il termine "trasformazione" (in inglese conversion) che, nel diritto italiano, evoca invece l'operazione con la quale una società abbandona la sua

attuale forma giuridica (ad esempio, quella di Spa) per adottarne un'altra (ad esempio, quella della Srl).

In sostanza, oggi bisogna parlare di "trasformazione" anche nel caso in cui una società abbandoni la sua soggezione alla legge di un dato Paese (lo Stato "di origine") e acquisisca una nuova veste giuridica, disciplinata dalla legge di altro Paese (lo Stato "di destinazione").

La vecchia procedura

Prima del Dlgs 19/2023, il trasferimento cross-border della sede legale era una procedura semplicissima: la società che intendesse cambiare nazionalità doveva (secondo la legge a essa applicabile) assumere una deliberazione in tal senso, adottare lo statuto del Paese di destinazione e nominare gli organi societari previsti dalla legislazione vigente nello Stato prescelto quale sua nuova sede.

Se il Paese di destinazione era l'Italia, la decisione della società straniera veniva senz'altro iscritta nel Registro delle Imprese italiano una volta che un notaio italiano ne avesse verificato la legittimità.

Se invece si trattava di una società che intendeva lasciare l'Italia, la relativa decisione dei soci doveva essere iscritta nel Registro delle Imprese italiano in una modalità "provvisoria", in attesa che il corrispondente Registro straniero certificasse l'avvenuta iscrizione nel Paese di destinazione.

La nuova procedura

L'attuale procedimento di trasformazione transfrontaliera è, in sintesi, così articolato:

- vi è una fase preparatoria della decisione dei soci di trasferire la se-

de all'estero, finalizzata alla predisposizione dei documenti occorrenti per la consapevole adozione di detta decisione da parte dei soci stessi (nonché per l'informazione dei creditori e dei lavoratori);

- si procede poi all'adozione della decisione dei soci avente a oggetto l'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera, dopo la quale è previsto che una competente autorità operante nel Paese la cui legge disciplina la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera (in Italia è il notaio) emetta una certificazione (il cosiddetto "certificato preliminare") attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della trasformazione transfrontaliera, affinché vi sia la certezza che, nello Stato di partenza, sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l'operazione;

- in ultimo, vi è il rilascio, ad opera della competente autorità operante nello Stato di destinazione (per il principio che il controllo finale compete al Paese ove è posta in essere l'operazione "in entrata") dell'attestato di eseguito controllo di legalità (il cosiddetto "certificato definitivo"), finalizzato a dare efficacia all'operazione.

In sostanza, il certificato preliminare serve a far "decollare" l'operazione dall'ordinamento cui appartiene la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera mentre il certificato definitivo serve a far "atterrare" l'operazione nell'ordinamento in cui fa ingresso la società risultante dalla trasformazione transfrontaliera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I rapporti giuridici proseguono senza nessuna interruzione

La conclusione

La legge in vigore nello Stato di destinazione determina la data in cui diviene efficace

Angelo Busani

Se è sottoposta a trasformazione transfrontaliera una società italiana, la competente autorità operante nel Paese di destinazione, dopo aver acquisito l'atto pubblico di trasformazione transfrontaliera redatto dal notaio italiano e il conseguente certificato preliminare, emana il certificato definitivo.

L'atto pubblico di trasformazione transfrontaliera stipulato dal notaio italiano, il certificato preliminare del notaio italiano e il certificato definitivo della competente autorità straniera devono poi essere depositati presso il Registro delle Imprese italiano, il quale, al fine, cancella la società italiana sottoposta a trasformazione transfrontaliera una volta ricevuta la notizia che (in conseguenza degli adempimenti pubblicitari effettuati nel Registro straniero) è avvenuta l'iscrizione della società stessa nel Registro straniero competente in ragione della sede della società risultante dalla trasformazione.

Qualora invece dall'operazione di trasformazione transfrontaliera risulta una società italiana:

- se la competente autorità straniera abbia rivestito la decisione di approvazione del progetto di trasformazione con la forma dell'atto pubblico, se ne deve fare deposito presso il notaio italiano, affinché questi, unitamente al certificato preliminare rilasciato dall'autorità straniera (dopo

l'adozione della decisione di trasformazione) e al certificato definitivo redatto dal notaio italiano, sia a sua volta depositato nel Registro delle Imprese italiano (il quale, comunica l'avvenuta iscrizione al Registro straniero competente, in ragione della sede della società sottoposta a trasformazione transfrontaliera, affinché sia effettuata la cancellazione della società da tale Registro);

- qualora la competente autorità straniera non proceda con atto pubblico, il notaio italiano redige per atto pubblico la relativa decisione (una volta acquisito il certificato preliminare del notaio straniero, il quale deve riportare menzione del fatto che la deliberazione

di approvazione del progetto di trasformazione è stata iscritta nel competente Registro straniero); effettuata detta stipula, il notaio italiano rilascia il certificato definitivo che, unitamente al certificato preliminare dell'autorità straniera e con l'atto pubblico recante la decisione di trasformazione, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese italiano (il quale poi comunica l'avvenuta iscrizione al Registro straniero competente in ragione della sede della società sottoposta a trasformazione transfrontaliera, affinché sia effettuata la cancellazione della società da tale Registro).

La trasformazione transfrontaliera prende efficacia dalla data che è stabilita dalla legge applicabile alla società risultante dalla trasformazione; se si tratta della legge italiana, l'effetto si produce dalla data di iscrizione dell'atto recante la decisione di trasformazione nel Registro delle Imprese del luogo ove ha sede la società risultante dalla trasformazione (ma il progetto di trasformazione transfrontaliera può anche stabilire una data successiva).

Poiché la società sottoposta all'operazione di trasformazione transfrontaliera non si estingue, ma prosegue la propria identità sotto altra veste giuridica, i rapporti giuridici che facevano capo alla società prima della trasformazione proseguono con continuità in capo alla società che fuoriesce dalla trasformazione. Di ciò è conseguenza anche la norma secondo cui la trasformazione transfrontaliera non libera i soci a responsabilità illimitata dalle obbligazioni sorte prima della trasformazione, a meno che i creditori vi abbiano consentito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



BANCAROTTA DISTRATTIVA ANCHE SENZA DANNI AI CREDITORI
La Cassazione con la sentenza n. 24308 del 2 luglio scorso ha chiarito che la bancarotta fraudolenta distrattiva scatta

anche se la distrazione non ha creato un vulnus effettivo al ceto creditore in quanto è reato di pericolo e non è richiesto che sia la condotta distrattiva ad aver eventualmente creato il dissesto.

I primi passaggi

Il progetto

Il progetto di trasformazione transfrontaliera deve illustrare le caratteristiche dell'operazione (tra cui la forma giuridica e lo statuto da adottare nel Paese di destinazione) e deve evidenziare i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti dalla società

Il certificato preliminare

Una volta che l'assemblea dei soci ha approvato l'operazione, la società deve richiedere al notaio italiano l'emaneazione del certificato preliminare che deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta, ma non prima di 90 giorni dalla data in cui il progetto di trasformazione è stato depositato nel Registro Imprese

Il progetto deve indicare i contributi pubblici ricevuti in passato

L'avvio

Per evitare che vengano delocalizzate aziende beneficiarie di finanziamenti

Angelo Busani

Per effettuare il trasferimento all'estero della sede di una società italiana, occorre compiere un articolato procedimento, composto da una pluralità di "passaggi". Anzitutto, occorre predisporre un "progetto" di trasformazione transfrontaliera, nel quale vengono illustrate le caratteristiche dell'operazione (tra cui la forma giuridica e lo statuto da adottare nel Paese di destinazione) e che, in particolare, deve evidenziare i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti dalla società (al fine di evitare che il trasferimento di sede si risolva in una delocalizzazione dell'azienda rispetto allo Stato nel quale essa ha beneficiato di contributi a carico del bilancio pubblico).

Il progetto di trasformazione transfrontaliera deve poi essere depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea convocata per deliberare l'approvazione del progetto stesso.

Occorre inoltre che l'organo amministrativo della società elabori una relazione, diretta ai soci e ai lavoratori (e messa a loro disposizione almeno per 45 giorni prima dell'assemblea dei soci che viene convocata per l'approvazione del progetto), al fine di illustrare e giustificare gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione transfrontaliera nonché le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i lavoratori e per l'attività futura della società.

È poi necessario che la società si

L'organo amministrativo mette a punto una relazione che illustra gli effetti per i lavoratori e l'attività futura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASA di produzione di cinema milanese, cerca consulenti finanziari privati, con un minimo di portafoglio clienti per collaborazione per film in associazione in partecipazione con i propri clienti 344.68.61.515

Master Lavoro Sole 24 ORE

sole24oreformazione.it



COMUNE DI POGLIANO MILANESE (MI)
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Art. 193 D.Lgs. 36/2023 – Project Financing
Riqualificazione e gestione del Centro Sportivo Comunale
Il Comune di Pogliano Milanese intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati per la **progettazione, realizzazione e gestione pluriennale degli interventi di riqualificazione e valorizzazione del Centro Sportivo Comunale**, da realizzarsi in **partenariato pubblico-privato (PPP)**.
Oggetto dell'intervento:
Il compendio immobiliare (circa 44.400 mq) comprende 3 campi da calcio, pista di atletica, tribune, spogliatoi, campi da pallavolo e aree tecniche. La porzione interessata è attualmente in stato di parziale abbandono e richiede un completo intervento di riqualificazione, anche suddivisibile in lotti.
Finalità:

- Riqualificare e valorizzare l'intera area sportiva
- Sviluppare attività sportive, sociali e culturali
- Rafforzare i servizi alla collettività attraverso nuove funzioni e sinergie territoriali

Durata della concessione: max 30 anni
Documentazione da presentare (in sintesi):
I soggetti interessati dovranno trasmettere una **proposta completa di PFTE** semplificato, bozza di convenzione, piano economico-finanziario asseverato, studio di gestione, certificato di sopralluogo e documentazione tecnico-amministrativa come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 36/2023.
Scadenza presentazione proposte: 31 luglio 2025 – ore 10:00 solo tramite piattaforma SINTEL (ARIA Lombardia)
Avviso integrale e materiali consultabili su: <https://comune.poglianomilanese.mi.it/novita/notizia/manifestazione-di-interesse-per-la-riqualificazione-e-gestione-del-centro-sportivo-comunale/>
Contatti per info e sopralluoghi: Arch. Ferruccio Migani – Responsabile del Procedimento ferrucciomigani@comune.poglianomilanese.mi.it

VALORE24
ESG Score
powered by

Il Commercialista: protagonista strategico della trasformazione ESG nelle PMI.

Con la piattaforma Valore24 ESG Score powered by Synesgy, **offerta gratuitamente dal Sole 24 Ore**, i Commercialisti possono assumere un ruolo di guida per le piccole e medie imprese (PMI) nella gestione delle sfide ambientali, sociali e di governance (ESG). In qualità di consulenti strategici, i Commercialisti possono affermarsi come interlocutori privilegiati, aiutando le imprese a navigare tra le complessità del mondo ESG, creando valore sostenibile e migliorando la loro competitività sul mercato.

valore24.com/esgscore